



Comitato Nazionale Italiano

# **SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA**

## **REGOLAMENTO<sup>1</sup>**

### **Art. 1 - Istituzione e sede della Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione Europea**

1. È istituita la “Scuola di Alta Formazione Specialistica in Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione Europea (d'ora in poi denominata più semplicemente “Scuola”), dell'Associazione Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats (d'ora in poi denominata anche Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats).

2. Tale Scuola opera per l'alta formazione specialistica degli avvocati in forza della Convenzione sottoscritta in data (...) con la Scuola Superiore dell'Avvocatura - Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (d'ora in poi denominata SSA) avente ad oggetto, in condivisione progettuale, l'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che possa - eventualmente e se concordato - produrre gli effetti di cui all'art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente;

3. Ai fini della Convenzione di cui al comma 2 la Scuola sarà gestita sul piano scientifico in collaborazione con la medesima SSA e i Dipartimenti di Giurisprudenza

---

<sup>1</sup> Approvato dal Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats nella seduta del proprio Consiglio Direttivo tenutasi a Porto (Portogallo) il 01.11.2018

di Atenei su territorio nazionale che si sono convenzionati o si convenzioneranno con Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats.

## **Art. 2 - Finalità e sede della Scuola**

1. La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro di Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente e come sarà modificata, nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell'avvocatura nell'area, salva la necessità di adeguamenti di legge.
2. La frequentazione della Scuola è riservata ad avvocati iscritti all'Albo da almeno 5 anni.
3. I Corsi di alta formazione specialistica offerti dalla Scuola intendono assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale nelle due aree del Diritto Internazionale e del Diritto dell'Unione Europea.
4. La sede della Scuola è in Firenze, presso la sede nazionale di Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats.
5. I Corsi saranno unici per l'intero territorio nazionale e vengono svolto presso le sedi degli Atenei che vi aderiranno; è possibile la videoconferenza con sedi distaccate, purché venga raggiunto il numero minimo di 20 iscritti per ciascuna sede. Lezioni, seminari, convegni, comunque rientranti nel corso, potranno essere tenuti anche in altre sedi.

## **Art. 3 - Requisiti per l'ammissione ai Corsi di specializzazione. Numeri massimo e minimo di partecipanti**

1. Possono accedere ai corsi gli avvocati iscritti all'Albo da almeno 5 anni.
2. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 60 per le sedi presso ciascun Ateneo e in 30 per le altre eventuali sedi. I Corsi verranno attivati con un numero minimo di 40 iscritti per ogni Ateneo e di 20 per le altre eventuali sedi.
3. Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, verranno adottati dal Comitato di gestione i seguenti criteri di selezione a punteggio:
  - pregressa frequenza di eventi di formazione continua accreditati in Diritto Internazionale ed in Diritto dell'Unione Europea, ed altri atti documentati riferiti alla materia: max 100 punti;A parità di punteggio prevarranno nell'ordine:
  - la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati;
  - la data della domanda iscrizione.

## **Art. 4 - Comitato Scientifico**

1. Il Comitato scientifico della Scuola è composto da almeno 7 (sette) membri, presieduto dal Presidente di Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats o suo delegato e composto di:
  - a. Due persone designate da Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats;
  - b. Tre professori ordinari per ciascuna Area (del Diritto Internazionale e del Diritto dell'Unione Europea) facenti parte del Comitato scientifico del Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats oppure designati dall'Ateneo che aderirà al progetto e al presente Regolamento;
  - c. Un avvocato designato dalla SSA o da altro organismo forense che parteciperà al progetto.
  - d. Due persone per ogni Area (del Diritto Internazionale e del Diritto dell'Unione Europea) designate da ogni altro Ateneo che parteciperà al progetto. Per ogni altro ateneo che parteciperà al progetto, il numero complessivo dei componenti del Comitato scientifico sarà incrementato di 2 unità.
2. Il Comitato scientifico individua il programma dettagliato dei Corsi di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al Comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.
3. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 5 - Direzione e gestione dei corsi**

1. La Scuola è gestita da un Comitato di gestione composto da 7 membri, dei quali sono designati dal Comitato Italiano dell'UIA almeno quelli con funzioni di Direttore, di Vicedirettore, di Segretario e di Tesoriere. Un componente sarà designato dalla SSA.
2. Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; rende operativo i programmi, incarica i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione ai corsi in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.
3. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 6 - Organizzazione della Scuola**

1. La Scuola ha durata biennale (anni solari) per un numero complessivo di 200 ore per ciascuna Area (del Diritto Internazionale e del Diritto dell'Unione Europea), di cui non meno di 150 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, *role play*, approfondimenti seminariali, convegni, eventi di alta formazione.

Sul totale delle 200 ore, 60 ore verranno svolte mediante la frequenza di eventi formativi (congressi conferenze, seminari, corsi di formazione, etc.) in lingua inglese, francese o spagnola organizzati all'estero dall'Union Internationale des Avocats con sede a Parigi, debitamente accreditati ai fini della formazione continua.

2. Le iscrizioni alla Scuola avvengono con cadenza annuale.

3. Le lezioni hanno inizio entro il .....e terminano due anni dopo nel mese di ....., salve le prove di esame finale.

4. La Didattica sarà interattiva, stimolerà il confronto ed il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza sovranazionale e interna.

5. Il Metodo didattico si articolerà e sarà organizzato secondo i programmi di studio proposti dal Comitato scientifico e approvati dal Comitato di gestione.

6. Le lezioni si svolgeranno in linea di massima il venerdì e il sabato, una volta al mese.

7. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito del Comitato Italiano dell'UIA, sul sito internazionale dell'UIA nonché dell'organismo forense e dell'Ateneo o Atenei che aderiranno al presente Regolamento, entro l'inizio dell'anno di lezione.

8. Alle lezioni parteciperà un tutor d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra i Partecipanti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante ed adeguato.

#### **Art. 7 - Contenuti e metodi della didattica**

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti dei Corsi la cui attività sarà volta a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative alle Aree del Diritto Internazionale e del Diritto dell'Unione Europea.

2. Il materiale didattico sarà messo a disposizione dei Partecipanti telematicamente con accesso loro riservato.

5. I Programmi saranno pubblicati sul sito di Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats, nonché dell'organismo forense e dell'Ateneo o Atenei che aderiranno al presente Regolamento, entro l'inizio dell'anno di lezione a inizio corso ed è soggetto a modifiche in relazione anche a novità legislative e giurisprudenziali, essendo possibili eventi di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza non precedentemente programmabili, ad integrazione o sostituzione di argomenti invece previsti.

#### **Art. 8 - Docenti**

1. Il corpo docente del corso è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore, docenti universitari e magistrati e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo: dirigenti d'impresa, legali interni d'azienda, pubblici

funzionari, commercialisti, notai o appartenenti ad altre categorie professionali operanti nei settori di riferimento.

2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato scientifico.

### **Art. 9 - Frequenza**

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.

2. Non sono possibili ulteriori assenze anche giustificate.

3. Nell'ipotesi che, per gravi motivi, non sia più possibile al Partecipante la frequenza, questi potrà chiedere alla Direzione di sospendere la frequentazione ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio della Scuola, fermo restando che il Partecipante resta obbligato al pagamento dell'intero corso di formazione biennale.

4. La rilevazione delle presenze sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di corso con firma che dovrà essere apposta personalmente dal Partecipante o con altro sistema informatico di rilevazione delle presenze.

5. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa per la Direzione della Scuola di esclusione del Partecipante dal corso.

6. Al termine del biennio del corso potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato un attestato di mera frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione.

### **Art. 10 - Prove di esame, intermedie e finali. Attestato di conseguimento di alta formazione specialistica**

1. È previsto un esame scritto e orale a fine di ogni anno di corso. Il mancato superamento della prova finale del I anno preclude la frequenza del II.

2. Le prove consistono nella predisposizione di un atto o di un parere e nella trattazione orale di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso.

3. La Commissione di esame – nominata per ogni sede dal Comitato scientifico – è composta da tre membri: un avvocato, che presiede la Commissione, un magistrato e un professore universitario.

4. La Commissione è scelta tra i docenti del corso e viene nominata almeno un mese prima del calendario delle prove finali, che viene pubblicato sul sito di Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats e della SSA insieme ai componenti della Commissione.

5. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario.

6. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

7. Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 18/30 in ogni prova, scritta e orale.

8. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita.

9. L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1, n. 3.

### **Art. 11 - Quota e bando di iscrizione**

1. Entro il ..... di ciascun anno viene pubblicato sul sito di Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats e degli Atenei, o dell'organismo forense che aderiranno il Bando per l'iscrizione alla Scuola con il termine di presentazione della domanda, le modalità di presentazione e di pagamento della relativa quota di partecipazione, le modalità di ammissione e di selezione.

2. L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla Scuola, con il pagamento della I rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo pec e con lo stesso mezzo il Partecipante, nelle successive 48 ore, invierà copia della contabile bancaria recante il bonifico effettuato. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che il Partecipante rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di Euro ..... a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.

3. Calendario e programma saranno consultabili sui siti web come sopra.

4. Il mancato tempestivo pagamento entro la data fissata è giusta causa di esclusione dalla Scuola e non esonera dal pagamento né di quella rata né delle successive.

5. Esclusione o ritiro dalla Scuola non esonerano il Partecipante dall'obbligo di pagamento dell'intera quota.

### **Art.12 - Norma transitoria**

La Scuola e i relativi programmi potranno essere soggetti nell'organizzazione e nello svolgimento alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, alle modifiche normative e giurisprudenziali avvenute e per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

### **Art. 13 - Approvazione e pubblicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, approvato da (...), sarà pubblicato sul sito web di Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats.

2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative o esigenze formative e didattiche sopravvenute o a nuove normative anche regolamentari.

3. Dell'adesione di organismi forensi o di Atenei, verrà data idonea notizia sul sito web di Comitato Nazionale Italiano dell'UIA - Union Internationale des Avocats e degli Enti aderenti.